

DDL 91/2015 RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO
REGIONALE E TERRITORIALE

①

EMENDAMENTO ALL'ART. 2

AL COMMA 1 ELIMINARE LA PAROLA "AMBIENTE"

E AGGIUNGERE "PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA, PARCHI
E RISERVE NATURALI; CACCIA E PESCA NELLE
ACQUE INTERNE"

Domenico Costo

RITIRATO

1 bis

EMENDAMENTO:

Dopo il comma 2 dell'art. 1 aggiungere un ulteriore comma:

“La Regione Puglia con la presente legge e con i provvedimenti a essa collegati e successivi, detta norme per garantire agli enti locali l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi al fine di favorirne, in ossequio al principio di sussidiarietà, l'assolvimento da parte dell'ente territorialmente e funzionalmente più vicino ai cittadini valorizzando l'autonomia degli enti locali, con particolare riferimento a quella normativa, chiarendone i rapporti con le fonti regionali.”

| u 1 - (ARATI)

manuina

RELAZIONE POLITICA:

Il presente emendamento riproduce la proposta ANCI così come formulata a seguito dell'audizione in VII Commissione: non è stata apportata alcuna correzione di drafting e/o cordinamento formale.

| u 1 -

DDL "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE TERRITORIALE"

²
L'art. 2, comma, è così sostituito

Il Presidente della Giunta regionale, previa approvazione, da parte della Giunta regionale, delle intese interistituzionali raggiunte nell'Osservatorio regionale di cui all'art. 1, comma 91, della legge 56/2014 e nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dalla l.r. 36/2008, **acquisito il parere obbligatorio e non vincolante delle commissioni consiliari permanenti competenti**, provvede con decreto alla attribuzione delle funzioni oggetto di riordino.

APPROVATO

bell.

EMENDAMENTO:

Dopo il comma 2 dell'art. 2 aggiungere il seguente comma:

"A seguito del trasferimento delle funzioni, la Giunta regionale adotta, ove necessario, proposte di legge e modifiche di piani e programmi per adeguare la legislazione e la programmazione di settore."

OK
2011. 01. 15

UL (ARATI)

RELAZIONE POLITICA:

Il presente emendamento riproduce la proposta ANCI così come formulata a seguito dell'audizione in VII Commissione: non è stata apportata alcuna correzione di drafting e/o cordinamento formale.

UL

4

EMENDAMENTO:

Dopo il comma 2 dell'art. 2 aggiungere il seguente comma:

“La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di sua competenza, regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti, anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini, favorendo ove possibile la modalità dello sportello unico.”

OK
unser.

Luca (ANATI)

RELAZIONE POLITICA:

Il presente emendamento riproduce la proposta ANCI così come formulata a seguito dell'audizione in VII Commissione: non è stata apportata alcuna correzione di drafting e/o cordinamento formale.

Luca

EMENDAMENTO:

Dopo il comma 2 dell'art. 2 aggiungere il seguente comma:

- “Al fine di attuare concrete forme di semplificazione, la Regione indirizza la sua azione al fine di:
- a) individuare le attività che possono essere esercitate sulla base di un'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge;
 - b) attribuire, quando possibile, in capo a un unico soggetto la responsabilità del rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione laddove richiesti per legge;
 - c) realizzare un monitoraggio sull'efficacia delle riforme introdotte e delle loro applicazioni.”

emenda

Luca (ANZI)

RELAZIONE POLITICA:

Il presente emendamento riproduce la proposta ANCI così come formulata a seguito dell'audizione in VII Commissione: non è stata apportata alcuna correzione di drafting e/o cordinamento formale.

Luca

EMENDAMENTO:

Dopo il comma 2 dell'art. 2 aggiungere il seguente comma:

“La Giunta regionale approva, anche sulla base delle proposte e delle osservazioni delle autonomie locali, delle organizzazioni sindacali, delle categorie produttive e, per i procedimenti di propria competenza, delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, un programma annuale di semplificazione rivolto a materie di particolare interesse per lo sviluppo economico, territoriale e sociale della regione.”

manca

| L. 1 - (ART. 2)

RELAZIONE POLITICA:

Il presente emendamento riproduce la proposta ANCI così come formulata a seguito dell'audizione in VII Commissione: non è stata apportata alcuna correzione di drafting e/o cordinamento formale.


| L. 1

DDL 91/2015

"RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E TERRITORIALE".

EMENDAMENTO ALL'ART.4

AL COMMA 2 ELIMINARE LE PAROLE " e di Polizia Provinciale"

Andrea Caroppo


RITIRATO

EMENDAMENTO:

Dopo il comma 2 dell'art. 2 aggiungere il seguente comma:

“La Giunta regionale approva, anche sulla base delle proposte e delle osservazioni delle autonomie locali, delle organizzazioni sindacali, delle categorie produttive e, per i procedimenti di propria competenza, delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, un programma annuale di semplificazione rivolto a materie di particolare interesse per lo sviluppo economico, territoriale e sociale della regione.”

QOU. FAVORILE
UNANIMITA'

| L. 1 - (AMAT. 1)

RELAZIONE POLITICA:

Il presente emendamento riproduce la proposta ANCI così come formulata a seguito dell'audizione in VII Commissione: non è stata apportata alcuna correzione di drafting e/o cordinamento formale.

| L. 1

6 bis

DDL 91/2015

"RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E TERRITORIALE".

7.11.2015

ARTICOLO AGGIUNTIVO

Art. 4 bis

(Istituzione del Servizio di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia: Struttura di prevenzione e vigilanza)

La Regione Puglia in attuazione dell'articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015 n. 125, al fine di tutelare e vigilare sul proprio territorio e sul proprio patrimonio naturalistico, floro/faunistico, micologico, fluviale, costiero e di preservare i propri valori ambientali, in virtù di quanto dispongono altresì gli articoli 161 e 162 comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, istituisce il Servizio di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia quale struttura di prevenzione e vigilanza in ambito regionale.

Tutte le funzioni relative alla vigilanza sul territorio regionale, al controllo e al rispetto delle norme ambientali statali e regionali, ivi comprese le funzioni di Polizia Amministrativa derivanti dalle competenze regionali, vengono esercitate tramite idoneo personale transitante, in prima applicazione, dai Corpi e Servizi di Polizia Provinciale.

Ai sensi dell'articolo 57 commi 2 e 3 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, degli articoli 27 e 29 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, dell'articolo 4 bis del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635, delle norme statali e regionali sulla Polizia Locale, con riferimento alle funzioni di vigilanza di cui alla Legge Regionale n. 37 del 14 dicembre 2011, il personale, inquadrato ai sensi della L. 65/86, mantiene le funzioni di Polizia Giudiziaria e Pubblica sicurezza previste dalla normativa nazionale.

Gli operatori del Servizio di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia svolgono nei propri ambiti di competenza i compiti derivanti dalle funzioni regionali e dalle funzioni non fondamentali delle Province assunte dalla Regione alla luce del presente provvedimento; possono supportare le Agenzie Regionali nell'ambito delle materie comuni di competenza ed essere di supporto alle associazioni e unioni di Comuni nonché delle funzioni fondamentali residue delle Province, secondo specifici accordi o convenzioni.

Gli addetti alla vigilanza in forza presso l'istituendo servizio svolgono anche compiti di pronto intervento in occasione di calamità naturali o di incidenti rilevanti in raccordo con le esigenze della Protezione Civile, in continuità con le attività già svolte e coordinate dalle locali Prefetture con l'insediamento delle Unità di Crisi, nonché compiti di supporto alle esigenze del comparto agroalimentare, sanitario e nell'ambito delle competenze del settore Turismo e Trasporti

Il trasferimento di tale personale avviene d'ufficio a far data dal 1 novembre 2015, salvo esplicito dissenso scritto da parte dell'operatore interessato.

La Regione utilizza tale personale, nell'ambito delle funzioni loro assegnate, presso le Province di origine e presso la Città Metropolitana di Bari, finanziandone i costi e fruendo delle relative strutture previa convenzioni con quest'ultime Amministrazioni.

Entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente Legge, verranno predisposti i Regolamenti attuativi.

Andrea Caroppo


EMENDAMENTO:

Al comma 7 dell'art. 2 dopo le parole "funzioni comunali" aggiungere "anche uniformando gli ambiti territoriali ottimali per le varie funzioni".

~~CONFERMA~~ RITIRATO E LO PRESENTA IL ALDO
| u l (ARATI)

RELAZIONE POLITICA:

Il presente emendamento riproduce la proposta ANCI così come formulata a seguito dell'audizione in VII Commissione: non è stata apportata alcuna correzione di drafting e/o cordinamento formale.

| u l

EMENDAMENTO:

Al comma unico dell'art. 7 sostituire le parole "del successivo art. 12" con le parole " dell'art. 6 e del successivo art. 12 della presente legge".

Gov.
FAU.
~~FAU.~~
UNANIMITA'

| u l - (AMATI)

RELAZIONE POLITICA:

Il presente emendamento riproduce la proposta ANCI così come formulata a seguito dell'audizione in VII Commissione: non è stata apportata alcuna correzione di drafting e/o cordinamento formale.

| u l -

8

EMENDAMENTO:

Al comma unico dell'art. 7 sostituire le parole "del successivo art. 12" con le parole " dell'art. 6 e del successivo art. 12 della presente legge".

| u l - (AMATI)

[Handwritten signature]

RELAZIONE POLITICA:

Il presente emendamento riproduce la proposta ANCI così come formulata a seguito dell'audizione in VII Commissione: non è stata apportata alcuna correzione di drafting e/o cordinamento formale.

| u l -

9

**EMENDAMENTI UPI PUGLIA AL DDL REGIONE PUGLIA
"RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E TERRITORIALE".**

1

All'art. 1, comma 4 le parole "*così come definite dall'art.1, comma 85, della legge 7 aprile 2014 n.56*" sono soppresse.

2

Il comma 6 dell'art. 1 è soppresso.

3

(Sub-emendamento all'emendamento 2)

All'art. 1, comma 6, dopo le parole «*delle funzioni*» è inserita la parola «*consultive e di supporto tecnico*».

4

Al comma 2 dell'art. 4, dopo le parole "*riforme di settore*" sono aggiunte le parole "*con oneri finanziari a carico della Regione*".

5

Al comma 1 dell'art. 5 la parola "180" è sostituita con la parola "30".

6

Al comma 2 dell'art. 5 le parole "*dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge*" sono sostituite con le parole "*31 dicembre 2015*".

Anci Puglia in merito al DDL "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E TERRITORIALE", che recepisce le disposizioni della L. 56/2014, pur consapevole degli indiscriminati tagli operati dal governo nazionale che impediscono di fatto di assicurare funzioni fondamentali alle province/aree vaste, esprime perplessità sull'impianto complessivo del disegno di legge in quanto non affronta compiutamente il riparto delle competenze fra i diversi livelli istituzionali, con il rischio che a pagarne le conseguenze siano gli enti di prossimità, quelli più vicini ai cittadini: i comuni.

Anci Puglia ritiene altresì necessario coordinare il DDL con le leggi regionali 36/2008 e 34/2014, arrivando alla predisposizione di un testo unico.

Nella tabella sottostante si propongono alcuni emendamenti che vengono brevemente illustrati

- 1) All'art. 1 è aggiunto comma 2.1 che assicura la garanzia dell'effettivo esercizio delle funzioni dell'ente territorialmente più vicino al cittadino.
- 2) All'articolo 2 è aggiunto il comma 1.1 con il quale vengono individuate le funzioni da trasferire ai comuni ed attengono a materie già per gran parte nella titolarità dei comuni. Si tratta di ricomporre in capo ai comuni l'unitarietà delle funzioni in dette materie.
- 3) Sempre all'art. 2 sono aggiunti i commi :
 - a. 2.1 disciplina la data di effettivo inizio delle funzioni trasferite
 - b. 2.2 adeguamento e modifiche a piani e programmi nelle materie trasferite
 - c. 2.3 , 2.4 e 2.5 semplificazione dei procedimenti oggetti di trasferimento
- 4) Sempre all'art. 2 si propone una aggiunta al comma 7 che prevede la uniformità territoriale degli ambiti ottimali al fine di razionalizzare il numero e le forme associative tra i comuni
- 5) All'art. 8 viene proposta una modifica nella successione dei rapporti attivi e passivi propendendo per la conclusione in capo alle province dei procedimenti in essere, al fine di evitare di trasferire oneri impropri e non quantificabili in capo agli enti subentranti.

RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E TERRITORIALE	
<p>Art. 1 (Principi e finalità)</p> <p>1. La presente legge, in attuazione dell'art.118 della Costituzione, della l. 7 aprile 2014, n. 56 e delle altre disposizioni statali in materia, provvede al riordino delle funzioni amministrative regionali delle Province, delle aree vaste, dei Comuni, delle forme associative comunali e della Città metropolitana di Bari.</p> <p>2. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, alla Regione spetta la funzione generale di indirizzo e controllo della governance territoriale che esercita perseguendo intese interistituzionali nella cabina di regia di cui all'art. 8 della l.r. 19 dicembre 2008, n. 36, quale luogo di confronto democratico sulle iniziative legislative regionali e sulle scelte amministrative relative al sistema delle autonomie territoriali.</p>	<p>Identico</p> <p>Identico</p> <p style="text-align: center;">APPROVATO</p> <p><u>2.1 La Regione Puglia con la presente legge e con i provvedimenti a essa collegati e successivi, detta norme per garantire agli enti locali l'effettivo esercizio</u></p>

<p>3. Alla Città metropolitana di Bari spetta il governo, la tutela e la valorizzazione del territorio metropolitano, la promozione del suo sviluppo sociale ed economico, la definizione della pianificazione urbanistica metropolitana generale, nonché le funzioni di cui all'art. 1 comma 44 della legge 7 aprile 2014 n. 56.</p> <p>4. Alle Province spetta il governo, anche in forma associata, delle funzioni di media prossimità così come definite dall'art. 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014 n. 56.</p> <p>5. In materia di trasporti, ferma restando la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché l'autorizzazione e il controllo in materia di trasporto privato, si provvederà con norma successiva alla ricognizione della funzione medesima in ambito territoriale delle Province e della Città metropolitana di Bari, nel rispetto del principio di media prossimità.</p> <p>6. Ai Comuni e alle loro associazioni spetta il governo di servizi e funzioni di prossimità. Le funzioni comunali sono di norma esercitate in forma associata entro gli ambiti di cui alla l.r. 1 agosto 2014, n. 34. L'unione dei Comuni è intesa come la figura più adeguata allo svolgimento di tali funzioni, al fine di raggiungere livelli ottimali di efficienza, efficacia ed economicità.</p> <p>7. Al fine di assicurare livelli ottimali di efficacia delle funzioni connotate da complessità elevata, in particolare del territorio, la Regione si avvale delle Agenzie regionali e dell'Autorità di Bacino.</p>	<p><u>delle funzioni e dei compiti amministrativi al fine di favorirne, in ossequio al principio di sussidiarietà, l'assolvimento da parte dell'ente territorialmente e funzionalmente più vicino ai cittadini valorizzando l'autonomia degli enti locali, con particolare riferimento a quella normativa, chiarendone i rapporti con le fonti regionali</u></p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p>
<p>Art. 2 (Oggetto)</p> <p>1. Oggetto di riordino della presente legge sono le funzioni in materia di ambiente, difesa del suolo e delle coste, servizi sociali, attività culturali, lavoro, formazione professionale, agricoltura, protezione civile, attività produttive, turismo, sport e politiche giovanili; tali funzioni sono trasferite alla Regione con i relativi beni, risorse umane e finanziarie ai sensi dell'art. 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché del d.p.c.m. 26 settembre 2014 ("Norme per il trasferimento dei beni e delle risorse connessi all'esercizio delle funzioni che</p>	<p>Identico</p>

vengono trasferite dalle province”) e, quindi, attribuite in conformità ai principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà.

2. Al fine di assicurare continuità amministrativa alle funzioni oggetto di riordino, la Regione provvede alla loro attribuzione con decreti del Presidente della Giunta regionale, previa approvazione, di competenza della Giunta regionale, delle intese interistituzionali da raggiungere nell’Osservatorio regionale di cui all’art. 1, comma 91, della l. 7 aprile 2014 n. 56 e nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dalla l.r. 19 dicembre 2008, n. 36.

1.1 Le seguenti funzioni, esercitate dalle province prima dell’entrata in vigore della presente legge, sono trasferite ai comuni:

- a) servizi sociali
- b) attività culturali
- c) agricoltura
- d) attività produttive
- e) turismo, ad eccezione della formazione professionale per gli operatori turistici;
- f) sport
- g) politiche giovanili

Identico

2.1 Le funzioni sono trasferite ai comuni dalla data in cui decorre il trasferimento del personale e sono attribuite le correlate risorse.

2.2 A seguito del trasferimento delle funzioni, la Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adotta proposte di legge e modifiche di piani e programmi per adeguare la legislazione e la programmazione di settore.

2.3 La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di sua competenza, regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti, anche al fine di facilitare l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini, favorendo, ove possibile e opportuno, la modalità dello sportello unico nei confronti dei soggetti fruitori dei servizi o destinatari degli atti.

2.4 Al fine di attuare concrete forme di semplificazione, la Regione indirizza la sua azione al fine di:

- a) individuare le attività che possono essere esercitate sulla base di un’autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge;
- b) attribuire, quando possibile, in capo a un unico soggetto la responsabilità del rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione laddove richiesti per legge;
- c) realizzare un monitoraggio sull’efficacia delle

<p>3. Per assicurare efficacia ed efficienza al processo di riordino territoriale e organizzativo di cui alla presente legge, la Regione Puglia, anche attraverso percorsi democratici di confronto con le OO.SS. maggiormente rappresentative, ricolloca il personale trasferito a seguito della attribuzione delle funzioni, perseguendo la valorizzazione delle competenze e delle professionalità, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 96, lett. a), della 7 aprile 2014, n. 56; i fondi per il trattamento accessorio dell'Ente di provenienza sono ridotti e quelli di destinazione incrementati secondo quanto previsto dal comma 6.</p> <p>4. Il personale addetto a funzioni regionali per cui è previsto il collocamento in quiescenza entro il 31 dicembre 2016, resta alle dipendenze dall'Amministrazione di provenienza ed è utilizzato, fino alla cessazione dal servizio, dagli enti cui sono attribuite le funzioni, previa convenzione e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.</p> <p>5. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio, la Regione e gli altri enti individuati per l'attribuzione delle funzioni incrementano i rispettivi tetti di spesa di cui all'articolo 1, comma 557, della l. 27 dicembre 2006, n. 296 o l'analogo limite previsto dai rispettivi ordinamenti, di un importo pari al costo del personale trasferito per l'esercizio delle funzioni a tali enti attribuite destinando, inoltre, le risorse derivanti dalla cessazione di personale a tempo indeterminato degli anni 2014 e 2015 che, ai sensi dell'art. 1, comma 424, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa, alle mobilità del restante personale soprannumerario delle Province e della Città metropolitana di Bari fino a completa ricollocazione.</p> <p>6. Le risorse finanziarie corrispondenti alle voci fisse e variabili del trattamento economico accessorio, nonché la progressione economica orizzontale del personale trasferito, alimentano fondi a esso esclusivamente destinati, nell'ambito delle risorse decentrate del persona-</p>	<p><u>riforme introdotte e delle loro applicazioni.</u></p> <p><u>2.5 La Giunta regionale approva, anche sulla base delle proposte e delle osservazioni delle autonomie locali, delle organizzazioni sindacali, delle categorie produttive e, per i procedimenti di propria competenza, delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, un programma annuale di semplificazione rivolto a materie di particolare interesse per lo sviluppo economico, territoriale e sociale della regione.</u></p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Disposizioni con riserva di legge statale</p>
--	--

<p>le dirigenziale e non dirigenziale. La Regione e gli altri enti individuati incrementano il proprio fondo in misura pari alle risorse relative al personale trasferito, ai sensi della presente legge, per l'esercizio delle funzioni; al fine di garantire l'invarianza finanziaria, la Città metropolitana di Bari e le Province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza. La Regione e gli altri enti decurtano altresì il proprio fondo per il trattamento accessorio a seguito di trasferimento del proprio personale ad altro ente in conseguenza della attribuzione di funzioni.</p> <p>7. La Regione favorisce e promuove la gestione associata delle funzioni comunali e le associazioni volontarie per la gestione di servizi anche se non obbligatoriamente erogabili mediante gestione associata. Incentiva le Unioni e le fusioni di Comuni, anche per incorporazione di Comuni contigui e di quelli obbligati alla gestione delle funzioni fondamentali.</p>	<p>Disposizioni con riserva di legge statale</p> <p>7. La Regione favorisce e promuove la gestione associata delle funzioni comunali, <i>anche uniformando gli ambiti territoriali ottimali per le varie funzioni</i>, e le associazioni volontarie per la gestione di servizi anche se non obbligatoriamente erogabili mediante gestione associata. Incentiva le Unioni e le fusioni di Comuni, anche per incorporazione di Comuni contigui e di quelli obbligati alla gestione delle funzioni fondamentali.</p>
<p>Art. 3 (Funzioni oggetto di riordino)</p> <p>1. La Regione, nel rispetto dell'art. 1, commi 46 e 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, può attribuire le funzioni non fondamentali alle Province, ai Comuni e alle loro associazioni e alla Città metropolitana di Bari, previa intesa interistituzionale da raggiungere nell'ambito dell'Osservatorio regionale, in conformità e in attuazione dei principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui all'art. 118, primo comma, della Costituzione.</p> <p>2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 da parte delle Province e della Città metropolitana di Bari è regolato da apposita convenzione tra gli enti interessati e la Regione, la quale disciplina l'assegnazione del personale regionale, le funzioni attribuite, nonché le modalità di svolgimento delle stesse, il cui onere rimane a carico della Regione.</p> <p>3. La Regione favorisce e promuove l'esercizio da parte delle Province e della Città metropolitana di Bari delle funzioni indicate nell'articolo 1, comma 88, della l. 7 aprile 2014, n. 56, nonché di ulteriori funzioni per lo svolgimento delle quali i Comuni intendano avvalersi di intese con le Province.</p>	<p>1. La Regione, nel rispetto dell'art. 1, commi 46 e 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, può attribuire <i>altre</i> funzioni non fondamentali alle Province, ai Comuni e alle loro associazioni e alla Città metropolitana di Bari, previa intesa interistituzionale da raggiungere nell'ambito dell'Osservatorio regionale, in conformità e in attuazione dei principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui all'art. 118, primo comma, della Costituzione.</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p>
<p>Art. 4 (Funzioni oggetto di riordino riservate alla Regione)</p> <p>1. Sono riassegnate esclusivamente alla Regione le funzioni di vigilanza già conferite alle Province e non riallocate ai sensi dell' art. 3 della presente legge ed, in particolare, i compiti di vigilanza sulle funzioni non fon-</p>	<p>Identico</p>

<p>damentali assegnate ai Comuni e loro associazioni, alle Province e alla città metropolitana di Bari, nelle materie di competenza legislativa regionale</p> <p>2. Le funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di polizia provinciale continuano a essere esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bari fino all'entrata in vigore delle riforme di settore ai sensi della normativa vigente.</p>	<p>Identico</p>
<p>Art. 5 (Decorrenza dell'esercizio delle funzioni attribuite)</p> <p>1. Le funzioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge sono esercitate dall'ente attributario a decorrere dalla data di trasferimento del personale, dei beni e delle relative risorse, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più provvedimenti la Giunta regionale individua la decorrenza dell'esercizio delle singole funzioni, del trasferimento del personale, dei beni e delle risorse, previa informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.</p> <p>2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono graduare, individuando date certe, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni contestualmente al trasferimento effettivo del personale e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, in modo da completare il processo di riordino entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>1. Le funzioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge sono esercitate dall'ente attributario a decorrere dalla data di trasferimento del personale, dei beni e delle relative risorse, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più provvedimenti la Giunta regionale individua la decorrenza dell'esercizio delle singole funzioni, del trasferimento del personale, dei beni e delle risorse, previa informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.</p> <p>Identico</p>
<p>Art. 6 (Continuità amministrativa e principio di corrispondenza tra funzioni e risorse)</p> <p>1. Per garantire la continuità amministrativa, fino al completamento del processo di trasferimento, le funzioni oggetto di riordino continuano a essere esercitate dagli enti titolari alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità al principio di necessaria corrispondenza fra le funzioni attribuite e le risorse umane, strumentali e finanziarie a tal fine assegnate.</p>	<p>Identico</p>
<p>Art. 7 (Criteri generali per l'individuazione delle risorse)</p> <p>1. La Giunta regionale, nel rispetto della disciplina prevista all'art. 1, comma 96, della l. 7 aprile 2014, n. 56, della l.r. n. 36/08, nonché delle relazioni sindacali previste dalla normativa vigente, stabilisce i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali connesse al riordino delle funzioni di cui alla presente legge, nel rispetto delle disposizioni del successivo art. 12.</p>	<p>Art. 7 (Criteri generali per l'individuazione delle risorse)</p> <p>1. La Giunta regionale, nel rispetto della disciplina prevista all'art. 1, comma 96, della l. 7 aprile 2014, n. 56, della l.r. n. 36/08, nonché delle relazioni sindacali previste dalla normativa vigente, stabilisce i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali connesse al riordino delle funzioni di cui alla presente legge, nel rispetto delle disposizioni <u>dell'art. 6 e del successivo art. 12 della presente legge.</u></p>

<p>Art. 8 (Conclusioni dei procedimenti amministrativi in corso)</p> <p>1. Fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni, i procedimenti amministrativi in corso alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino sono conclusi dall'ente subentrante, il quale succede di diritto anche nei rapporti processuali.</p>	<p>Art. 8 Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Procedimenti amministrativi in corso</p> <p>1. Fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni, i procedimenti amministrativi in corso alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino sono conclusi dall'ente subentrante <u>dalle province e dalla città metropolitana, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.</u></p> <p>2. <u>Sono esclusi dalla successione e dal relativo trasferimento, i residui attivi e passivi generati prima della data di trasferimento della funzione e i debiti e i crediti per prestazioni oggetto di obbligazioni scadute prima del trasferimento medesimo. È altresì esclusa la successione nei rapporti passivi derivanti da fatti e comportamenti illeciti, anche di natura omissiva, posti in essere nell'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento.</u></p>
<p>Art. 9 (Associazioni e fusioni di comuni)</p> <p>1. L'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni con popolazione complessiva di almeno cinquemila abitanti ai sensi dell'art. 14, comma 27, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle ulteriori funzioni comunali, è attuato anche mediante le modalità stabilite dall'art. 14 della medesima legge e dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dalle disposizioni della l.r. 1° agosto 2014, n. 34.</p> <p>2. La Giunta regionale, con proprio atto, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, stabilisce misure di premialità per incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi di area vasta. I contributi regionali e nazionali sono destinati a incentivare associazioni e fusioni di comuni secondo l'ordine di gradualità previsto agli artt. 11 e 12 della l.r. 1° agosto 2014, n. 34 e con le modalità indicate dalla medesima legge regionale.</p>	<p>Identico</p>
<p>Art. 10 (Società partecipate)</p> <p>1. La Regione favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle Province mediante misure premiali: a tal fine le Province e la Città metropolitana di Bari, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, formano il Piano di ricognizione dei propri enti,</p>	

<p>agenzie e società partecipate.</p> <p>2. Il Piano di ricognizione, adottato dai rispettivi organi di gestione, individua le società che svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno a oggetto le funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della l.7 aprile 2014, n. 56.</p> <p>3. Il Piano prevede, per le Province e per la Città metropolitana di Bari il programma di dismissione delle partecipazioni in società che hanno a oggetto servizi o funzioni estranei alle competenze di cui rispettivamente all'articolo 1, commi 85 e 44, della l. 7 aprile 2014, n. 56.</p> <p>4. Il Piano illustra le modalità e i tempi di attuazione del programma di dismissione ed è corredato da una relazione tecnica.</p> <p>5. Nel rispetto delle disposizioni statali in materia, i proventi derivanti dalla dismissione delle partecipazioni di cui al precedente comma 3 sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno.</p> <p>6. La Giunta regionale disciplina le misure premiali connesse agli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, anche nell'ambito delle azioni previste per il rispetto del patto di stabilità interno.</p>	
<p>Art. 11 (Disposizioni finali)</p> <p>1. Le funzioni oggetto di riordino di cui all'art. 2 della presente legge sono trasferite agli enti subentranti entro il 30 luglio 2016.</p> <p>2. Entro il termine di 180 giorni dall'approvazione della presente legge, decorso il quale la Regione esercita il potere sostitutivo, i Comuni provvedono agli adempimenti necessari per l'effettivo esercizio delle funzioni attribuite.</p>	<p>Identico</p> <p>2. Entro il termine di 180 giorni dall'approvazione della presente legge, decorso il quale la Regione esercita il potere sostitutivo, i Comuni provvedono agli adempimenti necessari per l'effettivo esercizio delle funzioni attribuite, <u>ove siano state effettivamente trasferite le correlate risorse umane, strumentali e finanziarie con le modalità di cui al precedente art. 7.</u></p>
<p>Art. 12 (Norma finanziaria)</p> <p>1. A seguito delle intese interistituzionali concordate nell'ambito dell'Osservatorio regionale, la Giunta regionale, a norma delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento contabile delle Regioni, promuove le conseguenti iniziative legislative, anche in riferimento alle coperture finanziarie, relativamente agli interventi previsti nelle intese medesime.</p> <p>2. Al finanziamento degli interventi di cui al com-</p>	<p>Identico</p>

ma 1 del presente articolo concorrono eventuali finanziamenti statali, dell'Unione europea o derivanti da atti di programmazione negoziata, nei limiti e secondo le modalità indicati dalle normative vigenti.